

# Documento descrittivo

## del Modello 231



## INDICE

INDICE DELLE REVISIONI	6
DESTINATARI DEL DOCUMENTO	7
SEZIONE PRIMA	7
PREMESSA	7
1. GLOSSARIO	7
2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO	8
2.1. Introduzione	8
2.2. Le fattispecie di reato	8
2.3. I modelli di organizzazione e gestione	9
2.4. Il progetto nazionale di Categoria	10
3. LA METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI	10
4. IL MODELLO 231 DEL CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO	11
4.1. I riferimenti	11
4.2. Gli obiettivi	11
5. IL MODELLO 231 DEL CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO – IL SISTEMA ORGANIZZATIVO	12
5.1. Il sistema organizzativo	12
5.2. Le attività sensibili (ex art. 6, comma 2, lettera a)	13
5.3. La formazione e l'attuazione del processo decisionale (ex art. 6, comma 2, lettera b)	14
5.4. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art. 6, comma 2, lettera c)	14
5.5. Il Sistema dei Controlli Interni	15
6. IL MODELLO 231 DEL CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - L'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
6.1. L'Organismo di Vigilanza	16
6.2. Gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza (ex art. 6, comma 2, punto d)	17
6.3 Sistemi interni di segnalazione delle violazioni	17
6.4. Il sistema disciplinare (ex art. 6, comma 2, lettera e)	18
6.4.1. Generalità	18

6.4.2. Personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi	19
6.4.3. Dirigenti	19
6.4.4. Lavoratori parasubordinati e autonomi	19
<b>7. FORMAZIONE, RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231</b>	<b>19</b>
<b>SEZIONE SECONDA</b>	<b>21</b>
<b>1. RILEVAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO</b>	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b>
1.1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.1.1. Le fattispecie di reato	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.1.2. Le attività sensibili	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.2. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.2.1. Le fattispecie di reato	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.2.2. Le attività sensibili	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.3. Reati societari	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.3.1. Le fattispecie di reato	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.3.2. Le attività sensibili	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.4. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.4.1. Le fattispecie di reato	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.4.2. Le attività sensibili	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.5. Delitti contro la personalità individuale	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.5.1. Le fattispecie di reato	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.5.2. Le attività sensibili	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.6. Reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.6.1. Le fattispecie di reato	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.6.2. Le attività sensibili	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.7. Reati transnazionali	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.7.1. Le fattispecie di reato	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

1.7.2. Le attività sensibili	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.8. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.8.1. Le fattispecie di reato	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.8.2. Le attività sensibili	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.9. Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.9.1. Le fattispecie di reato	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.9.2. Le attività sensibili	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.10. Reati informatici	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.10.1. Le fattispecie di reato	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.10.2. Le attività sensibili	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.11. Delitti di criminalità organizzata	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.11.1. Le fattispecie di reato	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.11.2. Le attività sensibili	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.12.1. Le fattispecie di reato	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.12.2. Le attività sensibili	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.13. Delitti contro l'industria e il commercio	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.13.1. Le fattispecie di reato	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.13.2. Le attività sensibili	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.14.1. Le fattispecie di reato	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.14.2. Le attività sensibili	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.15. Reati ambientali	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.15.1. Le fattispecie di reato	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
1.15.2. Le attività sensibili	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

1.16. Reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare **Errore. Il segnalibro non è definito.**

1.16.1. Le fattispecie di reato **Errore. Il segnalibro non è definito.**

1.16.2. Le attività sensibili **Errore. Il segnalibro non è definito.**

## 2. PRINCIPALI CONTROLLI APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITÀ SENSIBILI IDENTIFICATE **ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.**

---

2.1. Controlli preventivi di tutte le tipologie di reati ai sensi del Decreto **Errore. Il segnalibro non è definito.**

2.2. Attività sensibili e specifici controlli individuati per prevenire le differenti categorie di reati **Errore. Il segnalibro non è definito.**

## INDICE DELLE REVISIONI

Rev	Decorrenza	Motivo revisione	Preparato da	Verificato da	Approvato da
00	Ottobre 2017	Prima formalizzazione	Ufficio Compliance e controlli	Direzione Generale Membri dell'Organismo di Vigilanza	Consiglio di Amministrazione del 27/06/2017

Il detentore del presente documento è l'Ufficio Compliance e controlli.

Eventuali errori, inesattezze o necessità di aggiornamento devono essere tempestivamente comunicate all'ufficio sopra indicato via mail: [controlli@caravaggio.bcc.it](mailto:controlli@caravaggio.bcc.it)

*Documento aggiornato con i reati introdotti sino alla data del 14 giugno 2015 (ultimo provvedimento inserito: Legge 27 maggio 2015, n. 69) - Aggiornamento Fed.Lo. giugno 2016.*

## DESTINATARI DEL DOCUMENTO

---

Il documento è diretto a tutti i collaboratori della Banca: in esso sono contenute le informazioni necessarie per consentire a tutte le parti in causa, in funzione della missione e della responsabilità attribuite, l'utilizzo al meglio dei sistemi informativi, per il conseguimento degli obiettivi aziendali assegnati.

Il documento non può essere divulgato a soggetti esterni alla Banca. Eccezione è costituita da personale che svolge attività di consulenza, controllo o audit, nell'ambito di accordi o contratti formalizzati.

## Sezione prima

---

### PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato dal Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale S.C., volto a prevenire la realizzazione dei reati previsti dal Decreto.

### 1. GLOSSARIO

Nel presente documento si intendono per:

- **D. Lgs. 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni
- **Modello 231:** il Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 6, c. 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001
- **Banca:** Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale S.C.
- **Progetto nazionale di Categoria:** il progetto di adeguamento dei modelli organizzativi, di gestione e controllo elaborato dalla Federazione Italiana delle BCC
- **Soggetti Apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Banca o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Banca (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001). Tali soggetti sono stati identificati nei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, nonché nel Direttore Generale e nel Vice Direttore Generale
- **Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001)
- **Destinatari:** Soggetti apicali e Sottoposti
- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica
- **Organismo di Vigilanza:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento.

## 2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### 2.1. Introduzione

Il D. Lgs. 231, emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

In particolare, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 231, è stata introdotta anche in Italia una forma di responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di alcuni reati, espressamente richiamati dal D. Lgs. 231, da parte dei Soggetti apicali o dei Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La società non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231).

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

### 2.2. Le fattispecie di reato

La Sezione III del D. Lgs. 231 richiama i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa degli enti, specificando l'applicabilità delle sanzioni per gli stessi. Alla data di approvazione del presente documento le categorie di reati richiamate sono:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione
2. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
3. Reati societari
4. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
5. Delitti contro la personalità individuale
6. Reati e illeciti amministrativi di manipolazione del mercato e di abuso di informazioni privilegiate
7. Reati transnazionali
8. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
9. Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
10. Reati informatici
11. Delitti di criminalità organizzata
12. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
13. Delitti contro l'industria e il commercio
14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
15. Reati ambientali



16. Reato di impiego di lavoratori con soggiorno irregolare.

### 2.3. I modelli di organizzazione e gestione

Il D. Lgs. 231 prevede forme di esonero dalla responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'articolo 6 del D. Lgs. 231 stabilisce che, in caso di reato commesso da un Soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da Soggetti apicali, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso. Tale presunzione, tuttavia, può essere superata se l'ente riesce a dimostrare la sussistenza delle succitate quattro condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. 231.

In tal caso, pur sussistendo la responsabilità personale in capo al Soggetto apicale, l'ente non è responsabile ai sensi del D. Lgs. 231.

Il D. Lgs. 231 attribuisce un valore esimente ai modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale.

Nello stesso modo, l'art. 7 del D. Lgs. 231 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di Sottoposti, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Pertanto, nell'ipotesi prevista dal succitato art. 7 del D. Lgs. 231, l'adozione del modello di organizzazione e gestione da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, comportando così l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà, quindi, dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Il modello deve rispondere ai seguenti requisiti:

- a. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal decreto
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire

- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello
- e. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

#### 2.4. Il progetto nazionale di Categoria

Il Credito Cooperativo ha realizzato un progetto – coordinato da Federcasse in raccordo con le Federazioni locali – volto a supportare l'adeguamento dei modelli organizzativi, di gestione e di controllo delle BCC al disposto del D. Lgs. 231 e delle successive integrazioni.

Tale progetto è stato realizzato con l'obiettivo di:

- fornire alle singole BCC un **quadro di riferimento aggiornato** in funzione dell'evoluzione del contesto normativo di riferimento
- sviluppare **strumenti** per la conduzione delle **attività di verifica dell'adeguatezza ed osservanza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo** adottati dalle BCC ai sensi del D. Lgs. 231
- individuare possibili soluzioni di Categoria relativamente **alla composizione e alle modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**.

Nell'ambito del progetto, pertanto, sono stati analizzati sia i profili giuridici, sia i profili organizzativi dei contenuti del D. Lgs. 231, sviluppando approfondimenti metodologici e supporti operativi (profili di funzionamento) per guidare le BCC nell'analisi della propria situazione aziendale e nella decisione delle azioni da intraprendere.

### 3. LA METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Sulla base della matrice rischio-reato elaborata nell'ambito del Progetto nazionale di Categoria, la Banca ha provveduto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231, all'individuazione delle cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè all'identificazione dei processi e delle fasi di questi ultimi esposti al rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231.

La metodologia, coerente con l'approccio utilizzato nel Progetto nazionale di Categoria sul "Sistema dei Controlli Interni" (valutazione dei rischi di processo), prevede le seguenti fasi:

1. Analisi dei reati previsti dal Decreto e individuazione delle possibili modalità di realizzazione della condotta illecita all'interno dei processi di lavoro della banca (anche attraverso l'esemplificazione di alcune fattispecie concrete)
2. Valutazione dell'esposizione al rischio, tenendo conto dell'entità delle sanzioni previste dal legislatore.

## 4. IL MODELLO 231 DEL CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO

### 4.1. I riferimenti

Il Modello 231 della Banca è stato definito avendo come preciso riferimento sia le indicazioni contenute nel Progetto nazionale di Categoria, sia la normativa di settore emanata dalle Autorità di Vigilanza (quali Banca d'Italia, Consob, ISVAP) che disciplina l'attività bancaria.

Le indicazioni contenute nel Progetto nazionale di Categoria sono state integrate e precisate tenendo in considerazione le specificità della Banca, le sue dimensioni, caratteristiche operative e struttura organizzativa.

### 4.2. Gli obiettivi

Con l'introduzione del Modello 231 la Banca si pone l'obiettivo di strutturare un sistema di elementi organizzativi e relative regole di funzionamento, attraverso l'individuazione delle "*attività sensibili ex D. Lgs. 231*" e la definizione di protocolli "*idonei a prevenire i reati*", volto a:

- rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo, sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo, sia per l'azienda
- garantire la correttezza dei comportamenti della Banca stessa e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna ed interna
- rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati
- enfatizzare le scelte in materia di conformità, etica, trasparenza e correttezza da sempre perseguite dal Credito Cooperativo e peraltro sancite dallo Statuto della Banca, dalla Carta dei Valori e dalla Carta della Coesione.

Elementi fondamentali del Modello 231 della Banca sono:

- il sistema organizzativo – costituito dall'insieme organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi relativi alla gestione e al controllo dell'attività sociale e strumentali, tra l'altro, alla realizzazione e alla diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili – finalizzato alla prevenzione della commissione, o della tentata commissione, dei reati previsti dal D. Lgs. 231. Tali disposizioni possono essere scritte od orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, permanenti o temporanee. I Destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono pertanto:
  - alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla fattispecie
  - alle previsioni dello Statuto sociale
  - al Codice etico
  - alle norme generali emanate ai fini del D. Lgs. 231
  - alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
  - alle deliberazioni del Comitato Esecutivo
  - alla normativa interna

- l'Organismo di Vigilanza, inteso come organo dell'ente a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello avente i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) D. Lgs. 231 e di curarne l'aggiornamento.

## 5. IL MODELLO 231 DEL CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO – IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

### 5.1. Il sistema organizzativo

La Banca ha da tempo definito e documentato il proprio sistema organizzativo e i relativi meccanismi di funzionamento, che vengono costantemente aggiornati per rispondere alle esigenze strategiche ed organizzative della Banca e per adeguarsi ai requisiti richiesti dalla normativa di legge e di settore.

Ferma restando l'osservanza di quanto previsto dalle fonti normative primarie e secondarie, i principali riferimenti documentali che regolano l'organizzazione della Banca sono:

- Lo Statuto della Banca

Costituisce il documento fondamentale su cui è basato il sistema di governo societario della Banca: definisce la sede, l'oggetto sociale, il capitale sociale, nonché i compiti e le responsabilità dei Soggetti apicali.

- La Carta dei Valori

Esprime i valori sui quali si fondano l'azione della Banca, la sua strategia e la sua prassi. Racchiude le regole di comportamento e rappresenta gli impegni della Banca.

- La Carta della Coesione Sociale

E' uno strumento di riferimento per la gestione del rafforzamento del sistema a rete, nonché una cornice valoriale che fissa i principi che orientano gli accordi collaborativi tra ciascuna BCC/CR e gli altri soggetti del sistema del Credito Cooperativo.

- Il Codice Etico

La Banca ha adottato un Codice Etico, che è parte integrante del Modello e rappresenta il compendio delle linee programmatiche e di condotta che guidano l'esistenza della Banca, fungendo da ausilio e supporto alla realizzazione ed implementazione di un valido modello di organizzazione e gestione.

- I Regolamenti aziendali

Descrivono la struttura organizzativa e i processi di lavoro della Banca, gli organi di governo, i compiti e le responsabilità delle unità organizzative.

I principali regolamenti aziendali che costituiscono parte integrante del Modello 231 sono:

- *Regolamento interno*
- *Regolamento infrastrutture e spese*
- *Regolamento del Credito: illustra le norme di carattere generale che disciplinano l'erogazione del credito, centrale e periferico, e i relativi controlli alla luce dell'assetto organizzativo della Banca*
- *Regolamento finanza*
- *Normativa interna in materia di antiriciclaggio*

- *Autonomie in materia di erogazione del credito: riepiloga tutte le disposizioni relative all'autonomia in materia di erogazione del credito, le norme, i criteri, le modalità e i limiti di attribuzione*
- *Autonomie in materia di tassi e condizioni: riepiloga tutte le disposizioni relative all'autonomia in materia di tassi e condizioni, fissandone le norme, i criteri, le modalità e i limiti di attribuzione*
- *Sistema delle procure e delle deleghe aziendali: insieme di documenti che descrivono in modo articolato la struttura dei poteri delegati in termini di rappresentanza e uso della firma sociale*
- *Normativa operativa relativa a singoli processi: descrive le regole e i meccanismi di funzionamento (compiti, supporto, modalità attuative, strumenti, ...) riguardanti singole attività o processi di tipo operativo*
- *Codici deontologici interni: definiscono i comportamenti attesi dei dipendenti e collaboratori della Banca (es. Regolamento disciplinare).*

In particolare, con riferimento ai requisiti dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231, si è proceduto a verificare la rispondenza del sistema organizzativo della Banca ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di detta norma.

▪ **Il Documento di Valutazione dei rischi ex art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008**

Contiene una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa), l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale (conseguente alla valutazione dei rischi) e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

▪ **Le norme emanate ai fini del D. Lgs. 231**

L'attività di analisi dei processi ha consentito di individuare quelle aree ove si è ritenuto potesse determinarsi il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231, nonché i responsabili dei processi ad esse afferenti.

Per ogni processo sensibile sono stati inoltre identificati, attraverso specifici colloqui con i responsabili dei processi, le modalità operative e gestionali esistenti e gli elementi di controllo presenti a presidio delle stesse.

È stata quindi valutata la congruità o meno delle norme e procedure attualmente in essere e, ove necessario, sono state elaborate o meglio precisate una serie di norme, ad integrazione di quelle già esistenti, in grado di prevenire o quantomeno ridurre sensibilmente il rischio di commissione di reati attraverso sistemi di controllo sulle attività, di tracciabilità dei processi e di segregazione di responsabilità.

## **5.2. Le attività sensibili (ex art. 6, comma 2, lettera a)**

Per l'individuazione delle attività sensibili ex D. Lgs. 231, la Banca ha adottato, come anticipato, la metodologia elaborata nell'ambito del Progetto nazionale di Categoria. Si è pertanto analizzata, con la collaborazione dei responsabili di processo, la realtà operativa aziendale e si è altresì svolta con riferimento ai Soggetti apicali, particolarmente esposti ad alcune tipologie di reato per le specifiche responsabilità assegnate, un'attività di autovalutazione ai fini della stima delle probabilità di reato.

Sono stati presi in considerazione i seguenti processi:

- Governo
- Contabilità Bilancio e Segnalazioni di Vigilanza
- Disposizioni Normative (Soci e Antiriciclaggio)
- Credito

- Finanza (Mercati finanziari)
- Risparmio
- Incassi e Pagamenti
- Sistemi informativi
- Estero
- Filiali
- Tesoreria Enti
- Infrastrutture e Spese
- Risorse Umane
- Relazioni esterne.

In particolare, per ogni attività a potenziale rischio di commissione reati, sono stati raccolti in uno specifico supporto, oggetto di costante aggiornamento, i seguenti elementi informativi:

- lo svolgimento, o meno, dell'attività sensibile presso la Banca, al fine di limitare l'analisi al perimetro di effettivo rischio aziendale
- l'unità organizzativa responsabile dell'attività
- alcune informazioni relative al processo organizzativo (altre unità organizzative coinvolte, numero di risorse coinvolte nell'attività, normativa di riferimento) finalizzate a caratterizzarne le modalità di svolgimento
- la descrizione delle modalità di svolgimento del processo, anche in termini di livello di definizione delle procedure rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione del reato
- le contromisure adottate
- l'indicazione delle criticità emerse e delle aree di miglioramento, sempre in ottica di prevenzione dei reati.

### **5.3. La formazione e l'attuazione del processo decisionale (ex art. 6, comma 2, lettera b)**

Le varie fasi del processo decisionale della Banca sono documentate e verificabili, i poteri e le deleghe sono pubblicizzati anche all'interno della struttura.

Il sistema dei controlli interni prevede la verifica sistematica circa il rispetto delle norme aziendali.

Nel corso dell'analisi effettuata ai fini del D. Lgs. 231, per ogni attività sensibile è stato espressamente individuato il riferimento al corpo normativo della Banca, valutandone il grado di idoneità rispetto alla capacità di prevenzione dei comportamenti illeciti.

### **5.4. Le modalità di gestione delle risorse finanziarie (ex art. 6, comma 2, lettera c)**

La Banca ha definito una modalità di gestione delle risorse finanziarie basata sulle seguenti regole:

- *in materia di erogazione del credito sono disciplinati i poteri di autonomia (centrale e periferica) per organo deliberante e per ciascuna tipologia di affidamento*
- *sono definiti precisi poteri di autonomia per la determinazione di tassi attivi e passivi e altre condizioni per la clientela della Banca (validi anche in caso di clientela rappresentata da enti pubblici)*
- *sono normati nell'ambito del Regolamento Infrastrutture e Spese i criteri, le modalità, gli adempimenti, le facoltà, i supporti procedurali inerenti la formazione dei budget di spesa, l'individuazione dei centri di costo abilitati, le tipologie di spese ammesse e i soggetti abilitati*
- *è prevista una procedura sulle modalità di spesa che stabilisce responsabilità e interlocutori in funzione delle diverse fasi (analisi dell'acquisto e valutazione delle offerte, formazione della decisione, formulazione dell'ordine, ricezione del materiale, ricezione e verifica delle fatture e liquidazione delle fatture)*
- *è disciplinato l'iter relativo alla gestione dei contratti di acquisto che prevede, tra i differenti adempimenti, la gestione dell'albo dei fornitori.*

## 5.5. Il Sistema dei Controlli Interni

La Banca è dotata di un sistema di controlli interni le cui linee guida sono definite nel Progetto nazionale di Categoria e descritte annualmente nel Bilancio sociale. Il Sistema di controlli e gestione dei rischi è articolato come segue.

### Regolamentazione interna

La banca si è dotata nel tempo di una serie di regolamenti di processo che attribuiscono responsabilità e compiti specifici alle diverse aree operative. Tale impianto regolamentare è periodicamente rivisto in conseguenza di nuove normative o di variazioni intervenute in seno alle attività svolte.

La banca adotta il principio della separatezza dei compiti operativi da quelli di controllo e, all'interno dei compiti operativi, della separatezza delle funzioni, di modo che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo.

I controlli riguardano trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale, includendo verifiche in ordine a sistemi e procedure (ad esempio, quelli informativi), ai diversi rami di attività (ad esempio, credito e finanza) e all'operatività (ad esempio, introduzione di nuovi prodotti, ingresso in nuove aree di business, continuità operativa, outsourcing).

### Funzioni incaricate dei controlli

- Ufficio Risk Management: supporta gli Organi Aziendali nella definizione e nell'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo e di gestione dei rischi e dei limiti operativi; verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle esposizioni creditizie; risponde gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione;
- Ufficio Compliance e Controlli: presiede alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. Al suo interno, è individuata anche la Funzione Antiriciclaggio con un proprio Responsabile, allo scopo di prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di verificare la coerenza dei processi con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle norme finalizzate al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; risponde gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione;

- Collegio Sindacale: vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi della banca; ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- Internal Audit della Federazione Lombarda delle BCC: accerta la regolarità dell'operatività aziendale; monitora l'andamento dei rischi assunti dalla banca; valuta la funzionalità del sistema dei controlli interni in relazione al complesso delle attività poste in essere; è responsabile dei controlli di cosiddetto "terzo livello";
- Società di revisione contabile: certifica la regolarità delle segnalazioni contabili aziendali;
- Amministratore indipendente: è incaricato di presidiare le tematiche relative alle operazioni con i cosiddetti "soggetti collegati".

Inoltre, i controlli di cosiddetto "primo livello" sono in parte incorporati nelle procedure informatiche in uso di gestione dell'operatività giornaliera, in parte attribuiti all'intera struttura organizzativa responsabile dei diversi processi aziendali. Quelli di cosiddetto "secondo livello" sono invece attribuiti agli uffici di Risk Management e Compliance e Controlli.

#### Flussi informativi agli organi aziendali

La banca opera sulla scorta di un apposito regolamento dei flussi informativi che coinvolge il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo e il Collegio Sindacale, oltre che il Direttore Generale e diverse funzioni interne alla banca.

## **6. IL MODELLO 231 DEL CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO ADDA E CREMASCO - L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **6.1. L'Organismo di Vigilanza**

In attuazione delle disposizioni previste dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di costituire un Organismo di Vigilanza con la responsabilità di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, individuarne gli eventuali interventi correttivi e proporle al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento.

A garanzia delle caratteristiche di indipendenza ed autonomia, l'Organismo di Vigilanza è individuato come organo collegiale e costituito da tre componenti esterni.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione interna
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale circa lo stato di attuazione del Modello 231
- definire e comunicare alle strutture della Banca, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, i flussi informativi che debbono essergli inviati con indicazione dell'unità organizzativa responsabile dell'invio, della periodicità e delle modalità di comunicazione
- definire e comunicare a tutte le strutture della Banca le modalità con cui effettuare le segnalazioni
- valutare le eventuali segnalazioni ricevute



- accertare e segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di responsabilità
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, ai sensi dell'art. 44 del CCNL, a seguito di violazioni del Modello 231.

## 6.2. Gli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di Vigilanza (ex art. 6, comma 2, punto d)

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 e di provvedere al relativo aggiornamento. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza:

- accede a tutti i documenti e le informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite
- si avvale, previa richiesta al Consiglio di Amministrazione, di soggetti terzi di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231
- richiede ai dipendenti della Banca di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie necessari per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso
- riceve periodicamente i flussi informativi relativi ai modelli di organizzazione e controllo precedentemente definiti e comunicati alla struttura della Banca, nonché le comunicazioni inoltrate alla Banca dai dirigenti e/o dai dipendenti di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto, i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni, nonché i verbali delle Autorità di Vigilanza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello 231 a tutti i livelli aziendali, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti).

Al fine di consentire la segnalazione da parte dei destinatari del presente Modello 231 di eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati, oltre che di violazione delle regole previste dal Modello 231 stesso, sono garantiti idonei canali di comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Per meglio disciplinare la gestione dei flussi informativi verso l'OdV, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha approvato uno specifico regolamento denominato "*Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'OdV*" che costituisce parte del Modello ed è stato diffuso a tutti i destinatari.

## 6.3 Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

Parallelamente agli obblighi e quindi al sistema di informazioni previste dal D. Lgs. 231, la Banca definisce i sistemi interni volti a permettere la segnalazione, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. I sistemi interni di segnalazione garantiscono in ogni caso la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del

soggetto eventualmente segnalato. I suddetti sistemi sono strutturati in modo da garantire che le segnalazioni vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti che differiscono dalle ordinarie linee di reporting.

A tal fine, i sistemi interni di segnalazione prevedono canali alternativi a disposizione del segnalante, in modo da assicurare che il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione della segnalazione non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

La Banca nomina un responsabile dei sistemi interni di segnalazione che assicuri il corretto svolgimento del procedimento e riferisca direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti, comprese quelle che abbiano rilevanza ai fini 231, inoltrandole tempestivamente all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

I soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione e ogni altro soggetto coinvolto nella procedura hanno l'obbligo di garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del segnalante che, in ogni caso, deve essere opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.

Gli obblighi di riservatezza non possono essere opposti quando le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

## **6.4. Il sistema disciplinare (ex art. 6, comma 2, lettera e)**

### **6.4.1. Generalità**

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello 231 costituisce adempimento da parte dei Soggetti sottoposti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del Modello 231 rappresenta parte sostanziale e integrante.

La violazione delle misure indicate nel Modello 231 costituisce un inadempimento contrattuale censurabile sotto il profilo disciplinare ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) e determina l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e dal Regolamento Disciplinare Aziendale.

Elemento essenziale per il funzionamento del Modello 231 è l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare gli eventuali comportamenti e attività contrastanti con le misure indicate dalla Banca.

Al riguardo, infatti l'art. 6, comma 2, lett. e, del D. Lgs. 231 prevede che i modelli di organizzazione e gestione debbano "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Il mancato rispetto delle misure previste dal Modello 231 viene valutato sotto il profilo disciplinare, seguendo modalità differenti a seconda che si tratti di "soggetti sottoposti a direzione o vigilanza" (art. 5, comma 1, lett. b) ovvero di "soggetti apicali" (art. 5, comma 1, lett. a).

#### **6.4.2. Personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi**

Per le Aree Professionali e i Quadri Direttivi, in conformità al Progetto nazionale di Categoria, il sistema sanzionatorio introdotto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto è coerente con i principi di immediatezza e tempestività della contestazione della violazione, della concessione di termini per l'esercizio del diritto di difesa prima che la sanzione sia comminata, della proporzionalità della sanzione applicata in relazione alla gravità della violazione commessa e al grado d'intenzionalità dell'azione o dell'omissione. In particolare, le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori appartenenti alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi sono, come da disciplina di contrattazione collettiva, quelle già previste dal regolamento disciplinare.

#### **6.4.3. Dirigenti**

La Banca provvede a inserire nelle singole lettere/contratto un'apposita clausola che preveda la sanzionabilità delle condotte contrastanti con le norme di cui al D. Lgs. 231 e con il Modello 231. In particolare, in caso di violazione delle procedure interne, delle regole e dei principi previsti dal Modello 231 o in caso di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti.

#### **6.4.4. Lavoratori parasubordinati e autonomi**

Per i collaboratori autonomi e parasubordinati, nei singoli contratti la Banca adotta la medesima clausola prevista per i Dirigenti.

Per i Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci, al momento dell'assunzione del mandato la Banca richiede l'impegno a rispettare e a dare attuazione al Modello 231, con la previsione che, in caso di violazione del Modello 231, l'Organismo di Vigilanza provvede a informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per l'adozione di opportuni provvedimenti.

## **7. FORMAZIONE, RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231**

Il Modello 231 è portato a conoscenza di tutti i destinatari mediante appositi interventi di comunicazione e formazione, al fine di garantire la massima diffusione dei principi ispiratori e delle regole di condotta.

Il Modello 231 viene riesaminato periodicamente dall'Organismo di Vigilanza, al fine di verificarne l'effettività, l'adeguatezza, il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità, curandone il relativo aggiornamento.

Nello svolgimento dei suoi compiti, l'Organismo si avvale delle competenti strutture della Banca attraverso il coordinamento della Direzione Generale.

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni, l'Organismo si avvale della funzione di compliance e della funzione di revisione interna.

L'Organismo riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e alla Direzione Generale sullo stato di applicazione e sulle eventuali necessità di aggiornamento del Modello 231, proponendone eventuali integrazioni e/o modifiche.

Gli aggiornamenti del Modello 231 sono realizzati con cadenza minima biennale, salvo il caso in cui siano introdotti nel D. Lgs. 231 nuovi reati di rilievo per il settore bancario che rendano necessario un tempestivo aggiornamento ovvero la Banca svolga nuove attività sensibili alla realizzazione del rischio – reato.

## Sezione seconda

---

**OMISSIS.**